

PS12123 - WIDIBA-VARIAZIONE SPESE DI LIQUIDAZIONE

Allegato 1 al provvedimento n. 30239

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12123 – “Widiba /modifica spese liquidazione”, avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 10 dicembre 2021, il professionista Banca Widiba S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “*Codice del Consumo*” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

Via delle Quattro Fontane 20, 00184 Roma
T + 39 06 478751 F + 39 06 4871101

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA
7 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 E DELL'ART. 9 DELLA DELIBERA AGCM 1°
APRILE 2015, N.25411**

**VERSIONE INTEGRATA DEL FORMULARIO DEPOSITATO IN DATA 24 GENNAIO
2022**

Proposta di impegni presentata da Banca Widiba S.p.A.

**1) NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA**

I presenti impegni si riferiscono al procedimento n. PS/12123 ("**Procedimento**"), la cui comunicazione di avvio del Procedimento ("**Comunicazione di Avvio**") è stata ricevuta il 10 dicembre 2021 da Widiba S.p.A..

2) PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Ragione o denominazione sociale dell'impresa (cognome e nome nel caso di persona fisica):

Banca Widiba S.p.A. (di seguito "**Widiba**" o "**Banca**")

Sede legale:

Via Messina 38, Torre D, Milano (MI) - CAP 20154

3) PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

In data 10 dicembre 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**Autorità**" o "**AGCM**") ha notificato a Widiba una comunicazione di avvio del procedimento istruttorio al fine di verificare la possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25, lett. d) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("**Codice del Consumo**").

In particolare, secondo la Comunicazione di Avvio, Widiba avrebbe posto in essere due distinte condotte in relazione alla propria offerta di conto corrente "*Smart/Pacchetto Base*", ove:

- i. la prima, integrando una **pratica commerciale ingannevole**, è consistita nell'aver pubblicizzato il conto corrente in questione con il *claim* «*gratuito per sempre*», salvo aver comunicato successivamente ai propri correntisti, il 14 maggio 2021, una modifica unilaterale del contratto volta ad introdurre delle «*spese fisse di liquidazione trimestrali*» (la

«**Manovra**»). In tal caso, secondo l'AGCM, Widiba *“potrebbe aver spinto i consumatori ad aderire a tale promozione”*, salvo modificare successivamente le condizioni economiche del conto mediante l'introduzione delle *“spese di liquidazione trimestrali”*, che rappresentano, almeno *“di fatto una spesa assimilabile a un canone”* (cfr. § III, 5 della Comunicazione di avvio);

- ii. la seconda, integrando una **pratica commerciale aggressiva**, è consistita nell'aver previsto che, in caso di recesso derivante dalla modifica unilaterale di cui sopra, la Banca avrebbe riconosciuto al correntista che disponeva di depositi vincolati – con o senza possibilità di svincolo anticipato – che, di norma, gli avrebbero attribuito il diritto a tassi di interesse “agevolati”, i soli tassi di interesse “ordinari” per il tempo in cui la liquidità è rimasta vincolata. Secondo l'AGCM, la condotta di Widiba integrerebbe una distinta condotta illecita, *“in quanto in grado di determinare un indebito condizionamento nei confronti dei correntisti, costretti ad accettare le modifiche decise da Widiba anziché recedere dal rapporto, perdendo in tal caso tutti i benefici maturati dall'applicazione dei tassi previsti per le somme vincolate”* (cfr. § III, 6 della Comunicazione di avvio).

4) CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ IN RELAZIONE AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

4.1 PREMESSA

La Banca ritiene di non aver posto in essere alcuna pratica commerciale contraria al Codice del Consumo, né di natura ingannevole, né di natura aggressiva. Per tale ragione gli impegni descritti nel prosieguo (“**Impegni**”) non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione, da parte di Widiba, della fondatezza delle contestazioni mosse dall'AGCM nel Provvedimento.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 27 co 7 del Codice del Consumo, gli Impegni sono presentati sul presupposto che l'AGCM confermi che non sussistano ragioni per proseguire l'istruttoria e, conseguentemente, provveda alla chiusura del Procedimento senza l'accertamento di alcun comportamento illecito.

4.2 IL CONTENUTO DEGLI IMPEGNI

4.2.1 RIMBORSO DELLE “SPESE DI LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI” INCASSATE

Widiba, in un'ottica di massima collaborazione con l'Autorità e nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà commerciale che connotano l'operato con la propria clientela, intende rivolgersi alla totalità della platea di clienti che, potenzialmente attratti dal *claim* di gratuità per sempre contestato nella Comunicazione di avvio, abbiano aperto un conto con profilo *Smart*.

A tal fine, la Banca intende inoltrare un'apposita comunicazione a tutti i clienti o ex clienti:

1. titolari, alla data di comunicazione della Manovra (i.e. 14.05.21), di un conto corrente con profilo Smart, sottoscritto nel periodo ricompreso tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016, ossia nel periodo in cui è stato utilizzato sul sito web della Banca il claim «GRATUITO per sempre»;
2. titolari, alla data di comunicazione della Manovra (i.e. 14.05.21), di un conto corrente con profilo Smart precedentemente associato ad un profilo Premium o Top.

Con tale comunicazione, Widiba informerà:

- **i correntisti Smart che abbiano ancora un profilo attivo alla data di implementazione dell'impegno**, che la Banca intende rimborsare le "*spese fisse di liquidazione trimestrali*" nel frattempo incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra e assegnare al cliente un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro cui recedere dal contratto di conto corrente, decorso il quale la Banca procederà all'applicazione delle "*spese fisse di liquidazione trimestrali*" per tutti i clienti *Smart* che non dovessero recedere entro il termine assegnato;
- **i correntisti Smart che abbiano chiuso il proprio conto corrente**, che la Banca intende rimborsare le "*spese fisse di liquidazione trimestrali*" incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra fino al momento in cui è stato esercitato il recesso.

La predetta comunicazione sarà inviata entro 20 giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali:

- per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull'area riservata;
- per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (email o indirizzo di residenza).

Widiba prevede di concludere le operazioni di rimborso entro 3 mesi dall'invio della comunicazione.

Si producono, sub **All.ti 1 e 2** le bozze delle lettere che saranno spedite dalla Banca a Clienti ed ex Clienti, ancora suscettibili di limitati affinamenti anche alla luce delle interlocuzioni con Banca d'Italia. Sarà naturalmente cura di Widiba provvedere a trasmettere all'Autorità, a valle dell'eventuale accettazione degli impegni, la versione definitiva delle lettere che si intende far recapitare ai consumatori interessati.

4.2.2 RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI “AGEVOLATI”

Pur ritenendo di aver agito con il massimo livello di trasparenza nei confronti della propria clientela e nel pieno rispetto di quanto stabilito nelle condizioni contrattuali, Widiba s’impegna ad inoltrare un’apposita comunicazione indirizzata a:

1. tutti i clienti i cui conti sono stati oggetto di Manovra, titolari di una linea vincolata al 14/05/2021 (data della Manovra) che alla data di implementazione degli impegni non sia ancora venuta a scadenza;
2. tutti gli ex clienti che hanno effettuato il recesso a seguito della comunicazione della Manovra e che risultavano in quel momento con una linea vincolata in essere.

Con tale comunicazione, Widiba informerà:

- i clienti *sub 1*, che la Banca concederà loro un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione entro il quale recedere dall’attuale contratto di conto corrente e pertanto dalla Linea Vincolata; ove il recesso venga esercitato nei termini, saranno riconosciuti - in deroga a quanto previsto dal contratto – gli interessi “agevolati” sulle somme vincolate fino alla data di efficacia del recesso.
- i clienti *sub 2*, che la Banca procederà ad un ricalcolo degli interessi maturati, riconoscendo loro la differenza tra gli interessi “ordinari” effettivamente percepiti e quelli “agevolati”, alla data di efficacia del recesso dal contratto.

La predetta comunicazione sarà inviata entro 20 giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali:

- per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull’area riservata;
- per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (email o indirizzo di residenza).

Widiba prevede di concludere le operazioni di rimborso entro 3 mesi dall’invio della comunicazione.

Si producono, sub **All.ti 3 e 4** le bozze delle lettere che saranno spedite dalla Banca a Clienti ed ex Clienti, ancora suscettibili di limitati affinamenti anche alla luce delle interlocuzioni con Banca d’Italia. Sarà naturalmente cura di Widiba provvedere a trasmettere all’Autorità, a valle dell’eventuale

accettazione degli impegni, la versione definitiva delle lettere che si intende far recapitare ai consumatori interessati.

4.2.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Widiba si impegna altresì a modificare gli articoli 7 e 8 delle Condizioni generali del Contratto del Conto Widiba, precisando e chiarendo che in occasione di qualsiasi rimodulazione unilaterale ex art. 118 TUB verrà riconosciuto, nel caso di svincolo delle somme depositate dai clienti attraverso il recesso, il tasso di interesse applicabile su tali linee vincolate fino al momento dello svincolo stesso (e non il ridotto tasso di interesse ordinario applicabile in generale quando il recesso è deciso spontaneamente dal correntista).

Si riporta di seguito un estratto degli articoli del contratto interessati dalla modifica (l'inserimento è riportato **in grassetto** nel testo):

Art. 7 - Svincolo anticipato di Somme Vincolate

[...]

“3. Resta espressamente convenuto con il Cliente che l'eventuale svincolo anticipato, anche parziale, delle Somme Vincolate (anche se in ragione della procedura di addebito sopra prevista per la quale la Banca è autorizzata) comporta la decadenza, con effetto retroattivo, dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con conseguente applicazione delle condizioni economiche previste e riportate in dettaglio nei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

4. Quanto previsto al precedente comma non trova applicazione nell'ipotesi in cui lo svincolo anticipato delle Somme Vincolate sia conseguenza del diritto di recesso riconosciuto al Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B. a seguito di una proposta di modifica unilaterale del Contratto da parte della Banca. In tale circostanza pertanto la Banca, in deroga a quanto previsto al precedente comma 3, riconosce al Cliente la remunerazione prevista in forza della costituzione del vincolo, e pattuita nello specifico Documento di Sintesi, sino al momento dell'avvenuto svincolo correlato all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.”

Art. 8 - Remunerazione delle Somme Vincolate

[...]

“3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso dal Contratto o dal contratto di conto corrente, o comunque il rapporto di conto corrente si estingua, le somme oggetto di vincolo potranno essere svincolate. Tuttavia, qualora l'estinzione del conto corrente (e il venir meno del vincolo) avvenga

prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso, questa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e ciò con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni indicate al precedente art. 7 comma 3. Le condizioni applicabili sono indicate negli specifici Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

Resta in ogni caso salva la previsione di cui al precedente art. 7 comma 4 nel caso in cui il Cliente svincoli le Somme Vincolate prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso dal Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 T.U.B. a seguito di una proposta di modifica unilaterale da parte della Banca. In tale circostanza la Banca riconosce al Cliente la remunerazione prevista in forza della costituzione del vincolo, e pattuita nello specifico Documento di Sintesi, sino al momento dell'avvenuto svincolo correlato all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."

La Banca si impegna a modificare la documentazione contrattuale **entro il mese di maggio 2022**. Widiba comunicherà tale modifica ai soggetti già clienti alla prima occasione utile, i.e. in occasione dell'invio del rendiconto al 30.6.22.

5) CLAUSOLA DI REVISIONE

Widiba si riserva il diritto di chiedere la revisione degli Impegni nel caso in cui cambiamenti nel quadro normativo o regolamentare, sviluppi relativi ai propri processi o attività di commercializzazione o altri eventi dovessero rendere necessaria od opportuna una modifica al loro contenuto e/o alla loro durata ovvero la cessazione di uno o più degli Impegni.

6) CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA

Ferma restando la legittimità delle condotte tenute, si ritiene che gli impegni nel caso di specie siano pienamente ammissibili ed idonei, essendo peraltro connotati da uno specifico quid pluris.

Sotto il profilo dell'**ammissibilità** è noto che l'Autorità nel valutare le proposte di impegni trovi un limite, normativamente previsto (art. 27, comma 7 del Codice del Consumo) nei soli casi di "manifesta scorrettezza e gravità" della pratica commerciale.

Nella Comunicazione di avvio la pratica in questione non viene definita come “*manifestamente grave e scorretta*” e come tale è suscettibile di essere ammessa alla procedura impegni.

Né, invero, l'accettazione degli impegni potrebbe essere preclusa dalla prospettazione – compiuta dagli Uffici nella Comunicazione di avvio – di una condotta aggressiva in possibile violazione dell'art. 26, co. 1, lett. f) del Codice del Consumo. Ciò in quanto la qualificazione degli addebiti resa nella Comunicazione di avvio possiede necessariamente un carattere provvisorio, stante “*l'incompletezza del quadro cognitivo e valutativo*”¹ di cui dispone l'Autorità nella fase iniziale del procedimento. Un compiuto apprezzamento della pratica commerciale contestata, anche in ordine alla eventuale manifesta scorrettezza e gravità della stessa, richiede difatti un “*grado di esaustività valutativa che postula (...) il necessario completamento*” dell'iter procedimentale².

Conseguentemente, non si può ritenere che quanto rappresentato nella Comunicazione di avvio sui possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale comporti alcuna preclusione giuridica rispetto ad una valutazione di ammissibilità degli impegni, come peraltro confermato dalla stessa prassi dell'Autorità, che in numerosi altri casi – alcuni dei quali, peraltro, recentissimi – ha ritenuto ammissibili (ed idonei) impegni relativi a fattispecie che erano state qualificate come potenzialmente “aggressive” sin dalla comunicazione di avvio (cfr., *ex multis*, PS11116, *Agos - Polizze abbinate*; PS11117 *Findomestic - Polizze abbinate*; PS11820 - *Alitalia - Cancellazione voli post-Covid*; PS11822 *Vueling, Cancellazione voli post-Covid*; PS11910 - *Allianz Assicurazioni - Liquidazione danni RC Auto*; PS12018 - *Fineco - Giacenze oltre i 100 mila euro*).

Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ove gli elementi già forniti con la Risposta alla richiesta di informazioni e richiamati in premessa fanno emergere un quadro fattuale e giuridico di per sé tale da escludere la manifesta scorrettezza e gravità della pratica.

Alla luce di tali considerazioni, la presentazione di impegni appare nel caso di specie pienamente ammissibile.

Quanto all'**idoneità**, la Banca ritiene che le misure proposte siano pienamente idonee in relazione ai profili contestati nella Comunicazione di Avvio, conferendo un significativo valore aggiunto in termini di tutela dei consumatori.

¹ In tal senso, si veda Tar Lazio, Sez. I, 5 giugno 2012, n. 5277.

² Id.

Esse, infatti, presentano quei caratteri di concretezza ed efficacia che - come richiesto da costante giurisprudenza - devono essere presenti affinché una proposta di impegni venga considerata idonea a fini di tutela dei consumatori.

Dette misure – modellate sulla falsariga del precedente Fineco (PS11606) – hanno il **comune obiettivo di sterilizzare**, per la platea interessata, gli effetti della Manovra che sono oggetto di contestazione, e **consentire ai consumatori di poter effettuare nuovamente la propria scelta commerciale, con una maggiore consapevolezza**. Più nel dettaglio:

- **l'impegno sub 4.2.1** è rivolto ai consumatori che potrebbero aver assunto la decisione commerciale di aprire un conto corrente con profilo smart sulla base del claim "GRATUITO per sempre", comunque non agevolmente accessibile, perché collocato in pagine secondarie del sito e dell'area riservata. Per tali soggetti, a prescindere che siano o meno clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, si prevede il rimborso delle "*spese di liquidazione trimestrali*" medio tempore addebitate e – per coloro che sono ancora clienti - il riconoscimento di un nuovo termine entro cui recedere dal contratto di conto corrente;
- **l'impegno sub 4.2.2** - rivolto ad una platea in parte coincidente con quella dell'impegno sub 4.2.1 – è volto a offrire: **i)** agli *attuali* clienti titolari di conti correnti che sono stati oggetto della Manovra e che abbiano ancora in essere – alla data di implementazione degli impegni – delle linee vincolate, un nuovo termine per recedere dal contratto di conto corrente, consentendo loro di usufruire – in caso di recesso - del tasso "agevolato" previsto per la linea vincolata; **ii)** agli ex clienti precedentemente titolari di conti correnti oggetto della Manovra e con linee vincolate, la differenza tra gli interessi "ordinari" percepiti al momento del recesso e quelli "agevolati" che sarebbero maturati alla data di efficacia del recesso. In definitiva, sia nel caso in cui il cliente abbia ancora un conto corrente attivo presso Widiba, sia nel caso in cui lo abbia già chiuso, la Banca, attraverso gli impegni proposti, mira, da una parte a tutelare la libera autodeterminazione del cliente, il quale viene sollevato dall'asserito pregiudizio derivante dalla perdita degli interessi "agevolati" in caso di recesso o – quantomeno - reintegrato dell'asserito pregiudizio economico subito laddove abbia già esercitato tale facoltà;
- **l'impegno sub 4.2.3**, infine, è volto ad assicurare che, anche in occasione di eventuali future modifiche contrattuali decise dal professionista, i correntisti che dispongono di depositi vincolati si vedano riconoscere i tassi di interesse "agevolati" fino alla data dello svincolo per recesso per mancata accettazione delle modifiche unilaterali. In tal modo, si garantisce che quanto contestato in relazione alla seconda pratica non possa più

ripetersi in futuro.


Tali misure costituiscono inoltre un notevole *quid pluris* rispetto al mero superamento dei profili oggetto di contestazione, in quanto prendono in considerazione l'intera platea di soggetti potenzialmente interessati dalle condotte contestate, e quindi anche quei clienti (invero la maggior parte) che hanno deciso di mantenere il proprio rapporto di conto corrente con Widiba senza subire alcuna forma di indebito di condizionamento per effetto della Manovra.

* * *

Per mera completezza, si precisa che le misure oggetto degli Impegni presentano un visibile e concreto valore aggiunto al fine di garantire la massima protezione dei consumatori e rappresentano un notevole sforzo – caratterizzato da inevitabili oneri tecnici, operativi ed implementativi non trascurabili per Widiba – nell'ottica della sempre massima attenzione e cura verso la propria clientela, nonché della diligente e proattiva collaborazione con l'Autorità. Inoltre, come precisato sopra, gli impegni proposti da Widiba sono in grado di rimuovere, sia sotto il profilo del pregiudizio economico sofferto, sia sotto il profilo dell'autodeterminazione dei correntisti, le conseguenze derivanti dalle condotte contestate dall'Autorità, nonché di evitare che le condotte contestate possano ripetersi in futuro. Nonostante Widiba confidi nella correttezza della propria condotta, sempre rispettosa dei dettami della normativa e regolamentazione vigente, circostanza che da sempre la contraddistingue nei rapporti con la propria clientela, anche con riguardo a quanto oggetto del Procedimento, si ritiene che gli impegni proposti risultino suscettibili di superare pienamente gli specifici profili di asserita scorrettezza rilevati nella Comunicazione di Avvio.

Roma, 4 aprile 2022

Avv. Piero Fattori



Avv. Paolo Bordi

Avv. Andrea Pezza

Avv. Eugenio Calvelli

PS12123 - WIDIBA-VARIAZIONE SPESE DI LIQUIDAZIONE

Allegato 2 al provvedimento n. 30239

PUBBLICAZIONE DI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni), con provvedimento del 12 luglio 2022 (consultabile all'indirizzo www.agcm.it), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "l'Autorità") ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni proposti da Banca Widiba S.p.A. al fine di eliminare i possibili profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento "PS-12123- WIDIBA – VARIAZIONE SPESE DI LIQUIDAZIONE", avente ad oggetto le condotte commerciali consistenti nell'aver pubblicizzato il conto corrente nella versione Smart con il *claim* «*gratuito per sempre*», salvo aver comunicato successivamente ai propri clienti che avevano aperto tale conto una modifica unilaterale del contratto volta ad introdurre delle «*spese fisse di liquidazione trimestrali*» ("Manovra"); e nell'aver previsto che, in caso di recesso dal conto derivante da modifiche unilaterali introdotte dalla Banca, quest'ultima riconoscerrebbe al correntista che dispone di depositi vincolati (che, di norma, gli attribuirebbero il diritto a tassi di interesse più elevati di quelli ordinari) i soli tassi di interesse ordinari dall'inizio del periodo di vincolo e per tutto il tempo in cui la liquidità è rimasta vincolata.

In tale ambito, al fine di consentire all'Autorità di definire il procedimento senza procedere all'accertamento di un'infrazione, Banca Widiba S.p.A. si è impegnata ad attuare le seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

1. Rimborso delle "spese di liquidazione trimestrali" incassate

La Banca intende inoltrare un'apposita comunicazione a tutti i clienti o ex clienti:

- 1) titolari, alla data di comunicazione della Manovra (i.e. 14.05.21), di un conto corrente con profilo Smart, sottoscritto nel periodo ricompreso tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016, ossia nel periodo in cui è stato utilizzato sul sito web della Banca il claim «GRATUITO per sempre»;
- 2) titolari, alla data di comunicazione della Manovra (i.e. 14.05.21), di un conto corrente con profilo Smart precedentemente associato ad un profilo Premium o Top.

Con tale comunicazione, Widiba informerà:

- i correntisti Smart. che abbiano ancora un profilo attivo alla data di implementazione dell'impegno, che la Banca intende rimborsare le "spese fisse di liquidazione trimestrali" nel frattempo incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra e assegnare al cliente un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro cui recedere dal contratto di conto corrente, decorso il quale la Banca procederà all'applicazione delle "spese fisse di liquidazione trimestrali" per tutti i clienti Smart. che non dovessero recedere entro il termine assegnato;
- i correntisti Smart. che abbiano chiuso il proprio conto corrente, che la Banca intende rimborsare le "spese fisse di liquidazione trimestrali" incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra fino al momento in cui è stato esercitato il recesso.

La predetta comunicazione sarà inviata entro venti giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali:

- per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull'area riservata;
- per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (email o indirizzo di residenza).

Widiba prevede di concludere le operazioni di rimborso entro 3 mesi dall'invio della comunicazione.

2. Riconoscimento degli interessi "agevolati"

Widiba s'impegna ad inoltrare un'apposita comunicazione indirizzata a:

- 1) tutti i clienti i cui conti sono stati oggetto di Manovra, titolari di una linea vincolata al 14/05/2021 (data della Manovra) che alla data di implementazione degli impegni non sia ancora venuta a scadenza;
- 2) tutti gli ex clienti che hanno effettuato il recesso a seguito della comunicazione della Manovra e che risultavano in quel momento con una linea vincolata in essere.

Con tale comunicazione, Widiba informerà:

- i clienti sub 1, che la Banca concederà loro un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione entro il quale recedere dall'attuale contratto di conto corrente e pertanto dalla Linea Vincolata; ove il recesso venga esercitato nei termini, saranno riconosciuti - in deroga a quanto previsto dal contratto – gli interessi “agevolati” sulle somme vincolate fino alla data di efficacia del recesso.
- i clienti sub 2, che la Banca procederà ad un ricalcolo degli interessi maturati, riconoscendo loro la differenza tra gli interessi “ordinari” effettivamente percepiti e quelli “agevolati”, alla data di efficacia del recesso dal contratto.

La predetta comunicazione sarà inviata entro venti giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali:

- per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull'area riservata;
- per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (email o indirizzo di residenza).

Widiba prevede di concludere le operazioni di rimborso entro tre mesi dall'invio della comunicazione.

3. Modifica delle condizioni generali di contratto

Widiba si impegna altresì a modificare gli articoli 7 e 8 delle Condizioni generali del Contratto del Conto Widiba, precisando e chiarendo che in occasione di qualsiasi rimodulazione unilaterale ex art. 118 TUB verrà riconosciuto, nel caso di svincolo delle somme depositate dai clienti attraverso il recesso, il tasso di interesse applicabile su tali linee vincolate fino al momento dello svincolo stesso (e non il ridotto tasso di interesse ordinario applicabile in generale quando il recesso è deciso spontaneamente dal correntista).

Si riporta di seguito un estratto degli articoli del contratto interessati dalla modifica:

Art. 7 - Svincolo anticipato di Somme Vincolate

[...]

“3. Resta espressamente convenuto con il Cliente che l'eventuale svincolo anticipato, anche parziale, delle Somme Vincolate (anche se in ragione della procedura di addebito sopra prevista per la quale la Banca è autorizzata) comporta la decadenza, con effetto retroattivo, dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con conseguente applicazione delle condizioni economiche previste e riportate in dettaglio nei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

4. Quanto previsto al precedente comma non trova applicazione nell'ipotesi in cui lo svincolo anticipato delle Somme Vincolate sia conseguenza del diritto di recesso riconosciuto al Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B. a seguito di una proposta di modifica unilaterale del Contratto da parte della Banca. In tale circostanza pertanto la Banca, in deroga a quanto previsto al precedente comma 3, riconosce al Cliente la remunerazione prevista in forza della costituzione del vincolo, e pattuita nello specifico Documento di Sintesi, sino al momento dell'avvenuto svincolo correlato all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.”.

Art. 8 - Remunerazione delle Somme Vincolate

[...]

“3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso dal Contratto o dal contratto di conto corrente, o comunque il rapporto di conto corrente si estingua, le somme oggetto di vincolo potranno essere svincolate. Tuttavia, qualora l'estinzione del conto corrente (e il venir meno del vincolo) avvenga prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso, questa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e ciò con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle

condizioni indicate al precedente art. 7 comma 3. Le condizioni applicabili sono indicate negli specifici Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

Resta in ogni caso salva la previsione di cui al precedente art. 7 comma 4 nel caso in cui il Cliente svincoli le Somme Vincolate prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso dal Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 T.U.B. a seguito di una proposta di modifica unilaterale da parte della Banca. In tale circostanza la Banca riconosce al Cliente la remunerazione prevista in forza della costituzione del vincolo, e pattuita nello specifico Documento di Sintesi, sino al momento dell'avvenuto svincolo correlato all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."

La Banca si impegna a modificare la documentazione contrattuale entro il mese di maggio 2022. Widiba comunicherà tale modifica ai soggetti già clienti alla prima occasione utile, i.e. in occasione dell'invio del rendiconto al 30.6.22.

PS12131 - NUTRISCORE-CARREFOUR

Allegato al provvedimento n. 30240

On.le
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato

Le scriventi Interdis S.p.A, GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A., nelle loro rispettive qualità, in persona dei propri difensori Avv. Luciano Di Via e Avv. Marco Dallavalle, nell'ambito del procedimento PS 12131 presentano i seguenti

IMPEGNI :

- Interdis S.p.A, GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A. si impegnano a non utilizzare sul mercato italiano l'etichetta Nutri-Score:
- sui prodotti commissionati da GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A. ai propri fornitori e commercializzati in Italia e/o all'estero con indicazione in etichetta di GS S.p.A., quale operatore del settore alimentare (OSA) responsabile delle informazioni sui prodotti stessi;
- sui prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP), sulle specialità tradizionali garantite (STG) e sui prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
- sui prodotti della tradizione gastronomica italiana (salumi, formaggi, olio di oliva) di cui all'elenco allegato (all.1), a prescindere dal luogo di produzione (Italia o estero);
- sui prodotti a marchio Terre d'Italia;
- al fine di informare i consumatori sulla presenza del bollino Nutri-Score su alcuni alimenti a marchio Carrefour
GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A. si impegnano:

a) ad esporre in modo visibile nei punti vendita Carrefour una locandina delle dimensioni di cui in seguito, a seconda del formato del punto vendita:

FORMATO IPER: locandina cm 70X100
FORMATO MARKET: locandina cm 48X68
FORMATO EXPRESS: locandina dimensione A3

b) a posizionare un cartellino a scaffale in testa alla corsia dove sono presenti i prodotti con il bollino Nutri-Score delle seguenti dimensioni a seconda del formato del punto vendita:

FORMATO IPER: cartellino 18x8 cm
FORMATO MARKET: cartellino 18x8 cm
FORMATO EXPRESS: cartellino 8x8 cm

Sulla locandina verrà riportato il seguente testo:

"I prodotti a marchio Carrefour delle linee Sensation, Classic, Extra, Original, Carrefour Bio, Carrefour Veggie, Selection e Simpl, oltre che in Italia, sono commercializzati dalla Società francese Interdis, facente parte del gruppo Carrefour France, in altri Paesi europei.

In Francia è stato adottato il sistema di etichettatura nutrizionale volontaria Nutri-Score che comporta l'indicazione sulla confezione del relativo logo:

PS12131 - NUTRISCORE-CARREFOUR

Allegato al provvedimento n. 30240

On.le
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato

Le scriventi Interdis S.p.A, GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A., nelle loro rispettive qualità, in persona dei propri difensori Avv. Luciano Di Via e Avv. Marco Dallavalle, nell'ambito del procedimento PS 12131 presentano i seguenti

IMPEGNI :

- Interdis S.p.A, GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A. si impegnano a non utilizzare sul mercato italiano l'etichetta Nutri-Score:
- sui prodotti commissionati da GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A. ai propri fornitori e commercializzati in Italia e/o all'estero con indicazione in etichetta di GS S.p.A., quale operatore del settore alimentare (OSA) responsabile delle informazioni sui prodotti stessi;
- sui prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP), sulle specialità tradizionali garantite (STG) e sui prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
- sui prodotti della tradizione gastronomica italiana (salumi, formaggi, olio di oliva) di cui all'elenco allegato (all.1), a prescindere dal luogo di produzione (Italia o estero);
- sui prodotti a marchio Terre d'Italia;
- al fine di informare i consumatori sulla presenza del bollino Nutri-Score su alcuni alimenti a marchio Carrefour
GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A. si impegnano:

a) ad esporre in modo visibile nei punti vendita Carrefour una locandina delle dimensioni di cui in seguito, a seconda del formato del punto vendita:

FORMATO IPER: locandina cm 70X100
FORMATO MARKET: locandina cm 48X68
FORMATO EXPRESS: locandina dimensione A3


b) a posizionare un cartellino a scaffale in testa alla corsia dove sono presenti i prodotti con il bollino Nutri-Score delle seguenti dimensioni a seconda del formato del punto vendita:

FORMATO IPER: cartellino 18x8 cm
FORMATO MARKET: cartellino 18x8 cm
FORMATO EXPRESS: cartellino 8x8 cm

Sulla locandina verrà riportato il seguente testo:

"I prodotti a marchio Carrefour delle linee Sensation, Classic, Extra, Original, Carrefour Bio, Carrefour Veggie, Selection e Simpl, oltre che in Italia, sono commercializzati dalla Società francese Interdis, facente parte del gruppo Carrefour France, in altri Paesi europei.

In Francia è stato adottato il sistema di etichettatura nutrizionale volontaria Nutri-Score che comporta l'indicazione sulla confezione del relativo logo:



Il logo non è invece presente su tutti gli altri prodotti a marchio Carrefour in quanto l'Italia non ha adottato questo sistema di dichiarazione nutrizionale volontaria.

Il sistema Nutri-Score esprime una valutazione dell'alimento sulla base del profilo nutrizionale, tenendo conto della presenza di elementi sfavorevoli (ad esempio calorie, grassi, sale, ecc.) ed elementi favorevoli (frutta, fibre, verdura, ecc.), attribuendo un punteggio in lettere (A,B,C,D,E) ed in scala cromatica (verde, giallo, arancione e rosso).

AVVERTENZE: *il sistema Nutri-Score è stato sviluppato in base ad un algoritmo ed a valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise.*

Il sistema non tiene conto del fabbisogno e del profilo nutrizionale individuale ed il punteggio Nutri-Score non rappresenta un giudizio assoluto di salubrità di un alimento ma è relativo alla composizione nutrizionale dello stesso riferito a 100g di prodotto e non ad una porzione di consumo.

Tutti gli alimenti in commercio devono essere presi in considerazione nell'ambito di una normale dieta varia ed equilibrata.

Sui cartellini verrà riportato il seguente testo:

"Informazioni su bollino Nutri-Score vedi QR Code e locandina in punto vendita".

sulla locandina e sui cartellini verrà apposto un QR Code che rimanderà al sito internet Carrefour Italia ove saranno inserite le informazioni relative al sistema Nutri-Score;

c) ad inserire il suddetto testo e le informazioni sul sistema Nutri-Score sul proprio sito internet www.carrefour.it e sul sito di commercio on line <https://www.carrefour.it/spesa-online/>

Milano, 11 maggio 2022

Carrefour S.p.A e G.S. S.p.A.

Avv. Marco Dallavalle

Interdis S.p.A.

Avv. Luciano Di Via

PS12183 - NUTRISCORE-PESCANOVA

Allegato al provvedimento n. 30241

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL'ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Procedimento PS/12183 comunicazione avvio procedimento ricevuta a mezzo Pec in data 5 novembre 2021.
- 2) **Professionista che presenta l'impegno:** Pescanova Italia S.r.l. con sede legale in via Ugo Bassi n.7, Bologna 40121.
- 3) **Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione:** utilizzo sistema di bollinatura denominato NutriScore sulla parete frontale di una referenza alimentare a marchio Pescanova.
- 4) **Impegni:** la società Pescanova Italia S.r.l nel momento in cui ha appreso la contrarietà dell'Italia rispetto all'etichettatura NutriScore ha immediatamente bloccato la produzione di altri lotti con packaging riportante il Nutriscore, non utilizzando più gli imballi riportanti il Nutriscore.
Inoltre la società Pescanova Italia S.r.l. si impegna a:
 - Non commercializzare questo prodotto nel mercato italiano con packaging riportante il NutriScore, salvo che in futuro non sia approvato dal governo italiano;
 - Non commercializzare nessun prodotto del proprio portafoglio nel mercato italiano con packaging riportante il Nutriscore, salvo che in futuro non sia approvato dal governo italiano;
 - Non promuovere e non effettuare comunicazione di prodotti riportanti il Nutriscore nel sito web e nei social media di Pescanova Italia S.r.l., salvo che in futuro non sia approvato dal governo italiano;
- 5) A seguito degli impegni sopra riportati e dello sforzo profuso per interrompere immediatamente la pratica oggetto di contestazione, vi chiediamo di rimuovere quanto contestato con l'avvio dell'istruttoria.
- 6) Quanto sopra riportato non è assoggettato a riservatezza e confidenzialità.

Amministratore Delegato

Francesco Cadura

PS12186 - NUTRISCORE-WEETABIX E ALPEN

Allegato 1 al provvedimento n. 30243



Spett.le
**Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato**
Direzione C della Direzione
generale per la tutela del
consumatore
P.zza Verdi 6/a
00198 Roma

Trasmessa a mezzo pec
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Trasmessa a mezzo mail
marina.catalozzi@agcm.it

20 dicembre 2021

Alla c.a. del responsabile del procedimento Dott.ssa Marina Catalozzi

Oggetto: Rif. PS/12186 – Impegni

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS/12186 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Valsoia S.p.A. per la presenza del sistema NutriScore sul packaging di alcuni prodotti, la scrivente Valsoia S.p.A, preso atto dei contestuali impegni presentati da Weetabix Ltd, si impegna a dare attuazione alle seguenti misure, con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

IMPEGNI

Valsoia è una società italiana attiva sin dai primi anni '90 nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a proprio marchio, che costituiscono una alternativa vegetale di qualità a latte, bevande, gelati, yogurt, dessert, biscotti, pietanze, formaggi e condimenti in linea con la tradizione alimentare italiana.

Nel corso degli anni Valsoia ha poi ampliato la propria attività, selezionando alcune tipologie di prodotti a marchio terzi in linea con il proprio posizionamento sul mercato, da sempre attento alla salute ed al benessere dei consumatori.

Per quanto qui di interesse, dal 2005 Valsoia è distributrice esclusiva per l'Italia dei prodotti di titolarità di Weetabix Ltd, azienda inglese che produce, tra gli altri, cereali per la prima colazione a marchio Weetabix, Alpen ed Oatibix.

In particolare, nella scelta dei prodotti che meglio venissero incontro al gusto ed alle esigenze dei consumatori italiani in linea con il posizionamento sul mercato di Valsoia, sono stati individuati anche i seguenti:

- Weetabix 36 formelle;
- Weetabix Oatibix Flakes;
- Weetabix Oatibix Flocchi di avena;
- Weetabix Minis Choco;
- Alpen NAS (No Added Sugar) 560 g.

Si tratta evidentemente di prodotti destinati a un target specifico, più tipicamente diffusi nella dieta alimentare dei paesi nord europei che, in quanto tali, hanno oggi volumi di vendita ridotti nei paesi del sud Europa.

Per tale motivo, la società produttrice Weetabix ha deciso di predisporre pack multilingue raggruppando quelle aree geografiche ove non risulterebbero giustificati i costi legati all'adozione di un pack dedicato. Per quanto concerne l'Italia, è stato valutato di accorparla al sud Europa; sono stati quindi predisposti packaging con etichette multilingue recanti anche il NutriScore atteso che, come certamente a conoscenza di Codesta spettabile Autorità, in molte aree del sud Europa è ammesso ed i prodotti che lo recano sono ivi legittimamente commercializzati.

Proprio per questa ragione, sono stati distribuiti anche sul territorio italiano i prodotti sopra elencati recanti sui propri pack il sistema NutriScore.

In questo contesto Valsoia, in un'ottica di trasparenza e collaborazione con Codesta Autorità e prendendo nel contempo atto degli impegni assunti dalla società produttrice Weetabix, a sua volta si impegna a:

1. WEETABIX LINEA AVENA - OATIBIX FIO ED OATIBIX FLA

I prodotti non verranno più distribuiti sul mercato italiano nell'attesa che Weetabix valuti la possibilità di predisporre un pack dedicato senza l'apposizione del NutriScore.

A partire dal 1° gennaio 2022 Valsoia S.p.A. cesserà di acquistare da Weetabix tali prodotti, e li commercializzerà ai propri clienti fino all'esaurimento delle scorte, stimato per il mese di febbraio 2022.

2. WEETABIX 36 FORMELLE


I prodotti non verranno più distribuiti sul mercato italiano, nell'attesa di definire con Weetabix un nuovo pack senza l'apposizione del NutriScore.

Al fine di permettere a Valsoia S.p.A. di onorare i contratti in essere con i propri clienti e comunque di gestire nel modo più corretto i rapporti con gli stessi, a partire dal 1° aprile 2022 Valsoia S.p.A. cesserà di acquistare tali prodotti da Weetabix e li commercializzerà fino all'esaurimento delle scorte, stimato per il mese di maggio 2022.

3. WEETABIX MINS CHOCO ed ALPEN NAS 560 G

Il packaging di questi due prodotti verrà modificato eliminando il NutriScore.

Poiché comunque i consumatori italiani ed europei hanno dimostrato di apprezzare la presenza sul fronte pack dei dati nutrizionali più significativi per far sì che questi siano immediatamente visibili e percepibili, la società produttrice Weetabix intenderebbe apporre sugli stessi la seguente tabella (i valori raffigurati ovviamente varieranno in relazione a ciascun specifico prodotto):



Si tratta di una modalità di informazione da tempo diffusa in Europa e presente anche in Italia sul packaging di differenti tipologie di prodotti, che permette di presentare in maniera sintetica i dati nutrizionali, senza evidenziarne uno piuttosto che un altro.

Per maggiore chiarezza e completezza si allega alla presente una bozza dei nuovi pack che verranno realizzati per i prodotti in esame WEETABIX MINS CHOCO ed ALPEN NAS 560 G.

La società produttrice Weetabix stima di poter iniziare a stampare i packaging modificati come sopra descritti ed allegati a partire dal mese di aprile 2022, o comunque entro e non oltre 4 mesi dall'eventuale accettazione della presente proposta di impegni.



La scrivente Azienda confida nel fatto che gli impegni proposti siano ritenuti ammissibili e idonei ad elidere, tempestivamente ed in radice, i profili di asserita scorrettezza ipotizzati nel Provvedimento, determinando effetti benefici nei confronti dei consumatori.

Per Valsoia S.p.A.
Il Direttore Generale
Andrea Panzani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Panzani", written over a horizontal line.

Allegati:

- Proposta nuovo pack per WEETABIX MINS CHOCO
- Proposta nuovo pack per ALPEN No Added Sugar 560 gr

PS12186 - NUTRISCORE-WEETABIX E ALPEN

Allegato 2 al provvedimento n. 30243



Spett.le
**Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato**
Direzione C della Direzione
generale per la tutela del
consumatore
P.zza Verdi 6/a
00198 Roma

Trasmessa a mezzo pec
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Trasmessa a mezzo mail
marina.catalozzi@agcm.it

16 dicembre 2021

Alla c.a. del responsabile del procedimento D.ssa Marina Catalozzi

Oggetto: Rif. PS/12186 – Impegni

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS/12186 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Weetabix Ltd. per la presenza del sistema NutriScore sul packaging di alcuni prodotti, la scrivente Weetabix Ltd. si impegna a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

TESTO IMPEGNI

Weetabix Ltd. è una società inglese attiva da oltre 80 anni nella produzione di cereali per la colazione ed è titolare di numerosi marchi tra i quali Weetabix ed Alpen, sotto i quali sono collocati svariati prodotti.

Gli stessi sono commercializzati in numerosi paesi Ue ed Extra Ue e in Italia sono distribuiti in via esclusiva da Valsoia S.p.A..

Con specifico riferimento ai prodotti commercializzati in Italia, si segnala che solo alcuni di questi hanno uno specifico pack dedicato, mentre altri prodotti hanno un c.d. packaging multipaese. Infatti, al fine di gestire in modo razionale ed efficiente le risorse, anche economiche, per i prodotti che generano un

fatturato minore, è stato predisposto un pack valevole per tutti i paesi del Sud Europa, ivi inclusa l'Italia. Pertanto, sono stati predisposti packaging con etichette multilingue recanti anche il NutriScore, atteso che in molte aree del sud Europa questo sistema è ammesso.

La presenza del sistema NutriScore sui prodotti contestati è quindi stata la conseguenza di ragioni meramente operative ed organizzative, nella piena convinzione di Weetabix della completa legittimità del proprio operato.

In ogni caso, senza voler scendere nel merito dei rilievi mossi dall'Autorità e senza che questo implichi un riconoscimento di responsabilità in merito alle ipotizzate violazioni delle norme in tema di pratiche commerciali scorrette, la scrivente Azienda prende atto della posizione di Codesta Autorità ed in un'ottica di collaborazione e trasparenza si impegna ad adottare le seguenti modifiche ai pack dei prodotti oggetto di contestazione:

1. WEETABIX LINEA AVENA - OATIBIX FIO ED OATIBIX FLA

I prodotti non verranno più distribuiti sul mercato italiano nell'attesa di valutare la possibilità di predisporre un pack dedicato senza l'apposizione del NutriScore.

A partire dal 1 gennaio 2022 Weetabix cesserà di vendere a Valsoia S.p.A. tali prodotti.

2. WEETABIX 36 FORMELLE


I volumi ad oggi generati in Italia dal prodotto Weetabix 36 formelle non sono tali da giustificare i costi necessari per la creazione di un pack dedicato senza l'apposizione del NutriScore. Pertanto, tali prodotti non verranno più distribuiti sul mercato italiano nell'attesa di valutare la possibilità di predisporre un pack dedicato.

Al fine di permettere a Valsoia S.p.A. la corretta gestione del rapporto con i propri clienti, Weetabix cesserà di vendere tali prodotti a Valsoia S.p.A. a partire dal 1 aprile 2022.

3. WEETABIX MINS CHOCO ed ALPEN NAS 560 G

Il packaging di questi due prodotti verrà modificato eliminando il NutriScore.

Poiché comunque i consumatori italiani ed europei hanno dimostrato di apprezzare la presenza sul fronte pack dei dati nutrizionali più significativi per far sì che questi siano immediatamente visibili e percepibili, la scrivente Azienda intenderebbe apporre sugli stessi la seguente tabella (i valori raffigurati ovviamente varieranno in relazione a ciascun specifico prodotto):



Si tratta di una modalità di informazione dei dati nutrizionali da tempo diffusa in Europa e presente anche in Italia sul packaging di differenti tipologie di prodotti.

La tabella verrebbe realizzata con uniformità cromatica, senza evidenziare uno piuttosto che un altro dei dati nutrizionali.

Per maggiore chiarezza e completezza si allega alla presente una bozza dei nuovi pack che verranno realizzati per i prodotti in esame WEETABIX MINS CHOCO ed ALPEN NAS 560 G.

L'Azienda stima di poter iniziare a stampare i packaging modificati come sopra descritti ed allegati a partire dal mese di aprile 2022, o comunque entro e non oltre 4 mesi dall'eventuale accettazione della presente proposta di impegni.

La scrivente Azienda confida nel fatto che gli impegni proposti siano ritenuti ammissibili ed idonei ad elidere, tempestivamente ed in radice, i profili di asserita scorrettezza ipotizzati nel Provvedimento, determinando effetti benefici nei confronti dei consumatori.

Per Weetabix